

Nota in merito alle misure urgenti per le festività di natale: Le indicazioni del DL n. 172 del 18 Dicembre 2020

21 Dicembre 2020 – versione 1.0

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale, il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 avente come oggetto **“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” per le festività natalizie e di inizio anno 2021.**

Salvo quanto disposto dall'art. 1, c. II, del **Decreto Legge n. 158/2020**, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il **24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021** sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le cosiddette zone “rosse” (art. 3 del **DPCM del 3 dicembre 2020**).

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cosiddette zone “arancioni” (art. 2, DPCM 3 dicembre 2020), tuttavia sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Durante il periodo tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è inoltre consentito lo **spostamento verso una sola abitazione privata**, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

In sintesi, quindi, per la **ZONA ROSSA**, sono imposte le seguenti misure nei giorni del:

- **24-25-26-27-31 DICEMBRE 2020**
- **1-2-3-5-6 GENNAIO 2021**

Sono consentiti:

- Gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità
- Dalle ore 5 alle ore 22 la visita ad amici o parenti (max 2 persone)
I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio
- L'attività motoria nei pressi della propria abitazione L'attività sportiva all'aperto ma solo in forma individuale
- Negozi - Centri estetici - Bar e Ristoranti Consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni)
- APERTI Supermercati - Beni alimentari e Prima necessità Farmacie e Parafarmacie Edicole - Tabaccherie - Lavanderie - Parrucchieri – Barbieri

Invece per la **ZONA ARANCIONE**, sono imposte le seguenti misure nei giorni del:

- **28-29-30 DICEMBRE 2020**
- **4 GENNAIO 2021**

Sono consentiti:

- SPOSTAMENTI: All'interno del proprio comune Dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia
- CHIUSI: Bar e Ristoranti Consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni)
- APERTI: Negozi fino alle ore 21